

124 Aut. App. Alessandria 3-6

Italy 130 FATTA SCHEDA ISTAT
4 FEB 1993

124 130

LB REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA CIVILE
OGGETTO

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE I^a CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magi-
strati:

Dichiarazione
esecutiva loco
autoreale

Dott. ALFIO INSOLERA PRESIDENTE
Dott. GIORGIO MIRONE CONSIGLIERE
Dott. ALBERTO PIGNATARO CONSIGLIERE rel.

COPIA

Orig. n° 582
Rep. n° 118

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado, iscritta al 730 del Ruolo
generale dell'anno 1990, posta in decisione all'udienza colle-
giale del 20.11.1992, promossa
d a



730/90 6/6
305 se
101 C.S.
7091 100.000
4561 45.000
9641 2.000

W
con sede in Amburgo in persona dei legali rap-
presentanti -
elettivamente domiciliata in Bologna, via Gozzadini n. 19 presso
lo studio dell'avv. Nicola Alessandri che la rappresenta e di-
fende unitamente all'avv. Gerardo Brogginì di Milano, come da
procura 21 febbraio 1990 autenticata dal notaio Gerhard Bauer
di Amburgo -

UFFICIO SUCCESSIONI
E ATTI GIUDIZIARI
Piazza Malpighi, 19 - BOLOGNA

Fatte L. 10000
Contestante

IL CASSIERE REGGENTE
(Rag. Angelo Del Manzo)
22 FEB. 1993
Registrato

n. 2623
richiesta di

- ATTRICE -

contro

IL DIRETTORE REGGENTE
Rag. Mario Gulini



Italy
Page 1 of 12

- 2 -

- con sede in (Reggio

Emilia) in persona del legale rappresentante -
elettivamente domiciliata in Bologna, via Mascarella n. 94 pres-
so lo studio dell'avv. Giorgio Bernini che la rappresenta e di-
fende come da procura a margine della comparsa di risposta -

- CONVENUTA -

con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto Procuratore Gene-
rale Dott. VITO ZINCANI -

- INTERVENUTO -

OGGETTO

"Dichiarazione esecutività lodo arbitrale"

CONCLUSIONI

Il Procuratore dell'attrice ha così concluso:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna,
in applicazione della legge 19 gennaio 1968 n. 62 di ratifica
della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, dichiarare
esecutivo in Italia il lodo inter partes pronunciato il 4 ago-
sto 1989 dalla Camera di Commercio Internazionale nel procedi-
mento n. 5548/GAA/CI e per l'effetto ordinare l'apposizione de-
la formula esecutiva in calce all'originale dello stesso lodo
prodotto in atti;

- condannare la convenuta alla rifusione delle spese del giudi-
zio di deliberazione".

Il Procuratore della convenuta ha così concluso:

"Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna rigettare in

- 3 -

toto la richiesta di riconoscimento ed esecuzione del lodo straniero in data 4 agosto 1989, per l'esistenza, inter alia, delle seguenti condizioni ostative al riconoscimento ed alla esecuzione del lodo ai sensi degli artt. V.1 e V.2 della Convenzione di New York del 1958. (Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, ratificata dall'Italia con L. 19 gennaio 1968, n. 62):

1. Respingere la richiesta di parte attrice in quanto la pronuncia degli arbitri risulta articolata in due lodi, il primo, parziale, in data 27 giugno 1988, ed il secondo, definitivo, in data 4 agosto 1989, costituendo tali due lodi un tutto inscindibile in forza del principio dell'unità del giudizio. Il lodo definitivo, in carenza di riconoscimento ed esecuzione del lodo parziale, mai richiesti dall'attrice, risulta privo degli elementi costitutivi della condanna della convenuta. Il lodo parziale e non definitivo costituisce, infatti, un momento dell'iter formativo dell'unica pronuncia voluta dalle parti, sicchè si sottrae ad ogni possibilità di esecuzione separatamente dalla statuizione con cui gli arbitri definiscono la controversia.

2. Respingere la richiesta di parte attrice poichè, isolato dal contesto del lodo parziale, il lodo definitivo non contiene la decisione degli arbitri su tutte le domande e le eccezioni proposte dalle parti, come risultanti dall'atto di missione in data 4 febbraio 1987, che costituisce un compromesso arbitrale

Italy

Page 3 of 12

talchè, trattandosi nei due lodi di questioni inscindibilmente connesse, e quindi non dissociabili, un riconoscimento parziale unterebbe contro il dispositivo dell'art. V.1(c) della Convenzione di New York.

3. Respingere la richiesta di parte attrice poichè il mancato riconoscimento ed esecuzione del lodo parziale, impedisce, in questa sede, la verifica del già enumerato contrasto fra lodo parziale e lodo definitivo, contrasto che si esprime, inter alia, nella mancata pronuncia della condanna generica della convenuta, al risarcimento dei danni, nel lodo parziale, talchè la presunta condanna al quantum debeatur contenuta nel lodo definitivo risulta totalmente sprovvista di fondamento.

4. Respingere la richiesta di parte attrice per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, nonchè per l'impossibilità della parte contro la quale la sentenza è invocata di far valere le proprie ragioni. (Art. V.1(b) della Convenzione di New York).

5. Respingere la richiesta di parte attrice in quanto la procedura di arbitrato non è stata conforme all'accordo convenuto tra le parti (Art. V.1(d) della Convenzione di New York).

6. Respingere la richiesta di parte attrice per violazione dei principi dell'ordine pubblico internazionale a causa della mancanza di motivazione laddove la stessa è stata richiesta dalle parti e, per di più, è dovuta in base allo stesso ordine pubblico internazionale così come inteso alla luce del diritto

applicabile all'arbitrato e vigente nel luogo dove l'esecuzione è richiesta V.2 (b).

- 5 -

Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari".

Il Pubblico Ministero ha così concluso:

"Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, in applicazione della legge 19 gennaio 1968 n. 62 di ratifica della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, dichiarare esecutivo in Italia il lodo inter partes pronunciato il 4 agosto 1989 dalla Camera di Commercio Internazionale nel procedimento n. 5548/GAA/CI e per l'effetto ordinare l'apposizione della formula esecutiva in calce all'originale dello stesso lodo prodotto in atti".



LA CORTE

Udita la relazione della causa fatta dal Signor Consigliere Istruttore Dott. ALBERTO PIGNATARO.

Udita la lettura delle conclusioni prese dai Procuratori delle parti.

Letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo ha così deciso:

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 2 giugno 1990 la società W

con sede in Amburgo (Germania) conveniva

in giudizio, davanti a questa Corte d'Appello, la

C

con sede

in

(Reggio Emilia) per sentir dichiarare efficace in

Italy

Page 5 of 12

6 - Italia, ai sensi della Convenzione di New York 10 giugno 1958 ratificata con Legge 19 gennaio 1968, n. 62, il lodo definitivo pronunciato "inter partes" il 4 agosto 1989 dalla Camera di Commercio Internazionale-Parigi con il quale la società convenuta era stata condannata a pagare, a favore dell'istante, la somma di lire 110.033,03 marchi tedeschi oltre agli interessi al tasso del 5% dal 23 maggio 1986 sino alla data del pagamento (e ad una parte delle spese d'arbitrato) dovuta in base al rapporto d'appalto intercorso tra le parti e derivante dal contratto 1° agosto 1983 contenente la clausola compromissoria.

Costituendosi in giudizio, la

C

resisteva alla domanda eccependo

che la decisione arbitrale non era delibabile in Italia: 1) perchè essa società si era trovata nella impossibilità di far valere le proprie ragioni nella fase conclusasi con il lodo non definitivo ("sentence partielle") del 27 giugno 1988 e nella fase successiva (art. V.1(b) della Convenzione di New York); 2) perchè gli arbitri non avevano deciso tutte le domande proposte dalla C (art. V.1c dellapredetta convenzione); 3) perchè il lodo definitivo del quale era stata chiesta la delibazione non poteva ritenersi motivato e che quindi la procedura di arbitrato non era stata conforme alla statuizione negoziale delle parti contenuta nella clausola compromissoria e prevedente il dovere per il tribunale arbitrale di motivare la decisione (art. V.1'd della citata Convenzione); 4) per

violazione dei principi dell'ordine pubblico internazionale per

- 7 -

manca di motivazione (art. V.2.b della stessa convenzione).

Nel processo interveniva il Pubblico Ministero e, precisate

le conclusioni delle parti nei termini trascritti in epigrafe

dopo la produzione di alcuni documenti, la causa era rimessa al

Collegio e, poi, porta in decisione.

Motivi della decisione

In sede di precisazione delle conclusioni definitive la so-

cietà convenuta ha eccepito l'inammissibilità della domanda di

delibazione del lodo definitivo 4 agosto 1989 concernente il

"quantum debeatur" sul rilievo che tutte le questioni di merito

concernenti l'"an debeatur" erano state definite con il lodo

parziale emesso il 27 giugno 1988 e che quest'ultimo costitui-

va un momento dell'"iter" formativo dell'unitaria pronuncia ar-

bitrale nonché il presupposto delle statuizioni contenute nel

lodo definitivo di modo che, per la necessaria integrazione e

dipendenza tra i due lodi, questi dovevano essere considerati

un tutto unico anche sotto il profilo del presupposto d'ammis-

sibilità della domanda previsto dall'art. IV della Convenzione

di New York del 1958.

L'eccezione, che concerne la questione rilevabile anche d'uf-

ficio (Cass., 12 febbraio 1987, n. 1526) della osservanza della

citata disposizione della convenzione, appare fondata.

Dalla documentazione prodotta dalle parti emerge che il pro-

cedimento arbitrale fu promosso dalla società C

al fine

Italy

di ottenere la pronuncia di risoluzione del contratto di (sub)appalto "inter partes" per inadempimento della società (sub)appaltatrice W e di condanna della stessa al risarcimento dei danni.

Nel procedimento quest'ultima società resistette alla domanda e propose domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento di varie somme di danaro.

Nel corso del procedimento le parti chiesero al Collegio arbitrale di emettere un lodo parziale sul merito della controversia e sulla responsabilità dell'una o dell'altra in ordine alla cessazione del rapporto d'appalto verificatosi il 6 dicembre 1983 a seguito di "denuncia" (cioè di dichiarazione di risoluzione) del contratto da parte della C.

Il collegio arbitrale con "sentence partielle" del 27 giugno 1988 respinse la domanda di risoluzione del contratto proposto dalla C . (ritenendo ingiustificata la "denuncia" del contratto fatta dalla stessa società e risolvendo le questioni concernenti l'"an d'beatu") e si riservò "ogni decisione con riferimento al "quantum" ed alle spese del procedimento.

La definizione del "quantum" e dei rapporti di dare ed avere tra le parti fu effettuata con "sentence finale" del 4 agosto 1989.

La società W ha chiesto, con l'atto introduttivo di questo giudizio, la delibazione di detto lodo definitivo che ha prodotto in originale all'atto della costituzione in giudizio

senza (chiedere la deliberazione e) produrre anche il lodo non definitivo. - 9 -

Quest'ultimo lodo è stato prodotto, in copia fotostatica non autenticata, dalla società convenuta in corso di causa a sostegno delle altre eccezioni sollevate nella comparsa di risposta.

Come ha esattamente osservato la stessa società convenuta il lodo definitivo senza quello non definitivo risulta sostanzialmente privo degli elementi costitutivi dell'affermazione di responsabilità e della condanna a carico della C. contenendo nei paragrafi da 7.3 a 7.5 solo un'estrema sintesi del primo lodo.

Nel lodo definitivo sono richiamati più volte - ma non trascritti - i motivi della "sentence partielle" del 27 giugno 1983.

Al paragrafo 6.8 si legge che "C. chiese al Tribunale arbitrale di cercare di ottenere direttamente dal Comune di Milano certe informazioni riguardo al livello della falda freatica del 1983. Questa istanza istruttoria diede luogo a un contraddittorio che fu descritto separatamente tra i motivi della sentenza parziale... Il Tribunale arbitrale la respinse, con i motivi della sentenza parziale". (1)

Nel paragrafo 11.1 si legge: "Essa (cioè la C.) l'ha criticata (la sentenza parziale) per non aver tenuto conto dell'atteggiamento delle parti dopo il 6 dicembre 1983 da cui il Tribunale ha fatto astrazione per risolvere le questioni di principio. Il Tribunale non può in ogni caso tornare su questa sentenza parziale: essa ha forza di cosa giudicata".



Nella determinazione concreta dei rapporti di dare ed avere tra le parti e nella liquidazione a favore della W. ed a carico della C. della somma di marchi tedeschi (oltre agli accessori) il collegio arbitrale, a maggioranza, ha posto a base le decisioni adottate nel lodo non definitivo in punto alla responsabilità della C. come risulta chiaramente dal lodo definitivo.

Dagli indicati essenziali rilievi deriva che il lodo definitivo sul "quantum" si integra strettamente con il lodo non definitivo e non può considerarsi "autonomo" rispetto a quest'ultimo anche ai fini della valutazione circa il rispetto dell'obbligo di motivazione (espressamente previsto dall'art. 14.2 lett. c del contratto richiamato nel par. 4.1 del lodo definitivo) come ha mostrato di ritenere il Pubblico Ministero che ha basato le proprie conclusioni favorevoli alla delibazione del lodo definitivo proprio sulle argomentazioni contenute nel lodo non definitivo.

Soltanto l'esame congiunto del lodo non definitivo e di quello definitivo può consentire di verificare se la decisione degli arbitri sia definitiva, certa, coerente e decida tutte le domande e questioni sottoposte dalle parti.

I due lodi, quindi, costituiscono un tutto inscindibile di modo che essi debbono essere considerati un tutto unico anche sotto il profilo formale.

La mancata richiesta di delibazione e la mancata produzione



WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG

del lodo non definitivo - in originale o copia autentica - da parte dell'attrice al momento della introduzione del giudizio rendono inammissibile, ai sensi dell'art. IV della convenzione di New York, la domanda di delibazione del lodo definitivo.

In base a tale norma la parte che chiede il riconoscimento e l'esecuzione della decisione straniera deve produrre "en même temps que la demande" "gli originali o copie autentiche della sentenza e della convenzione scritta" (clausola compromissoria o compromesso).

La tempestiva produzione della sentenza - nella specie delle sentenze arbitrali costituenti un tutto inscindibile, come si è detto - nelle forme prescritte integra un presupposto del giudizio di delibazione l'inosservanza del quale è ostativa alla declaratoria di esecutività (v. Cass., 12 febbraio 1987, n. 1526 sopra citata e Cass., 26 maggio 1987, n. 4706) restando irrilevante a tal fine la produzione del lodo non definitivo fatta dalla convenuta in copia non autentica.

La domanda proposta dalla società WTB deve essere dichiarata, pertanto, inammissibile restando assorbito l'esame delle altre questioni sollevate dalla convenuta nella comparsa di risposta.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

L A C O R T E

dichiara inammissibile la domanda di delibazione del lodo de-



11/11/87

finitivo emesso "inter partes" il 4 agosto 1989 dalla Camera

di Commercio Internazionale proposta dalla società w

con citazione notificata il 2 giugno 1990, con

tro C

e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Bologna, il 27 novembre 1992 nella Camera di

Consiglio della I^a Sezione Civile della Corte d'Appello.

(1) postilla approvata

Alberto Pignatelli

Fullera

IL DIRETTORE

Spavanti

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

DELLA I^a SEZIONE CIVILE

Così il 4 FEB 1993

IL CANCELLIERE

Spavanti

LIRE 2000

CANCELLERIA

Per copia conforme all'originale

Bologna 27 MAG, 1993

IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Gabriella Rizolhi Tucci)

